



Roma

08/04/2024

PROT. N.42 /DV/NM

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 42/2024

LORO SEDI

Oggetto: Volontario e Lavoratore Sportivo, da distinguere con attenzione

Carissimi,

La **corretta identificazione** dei volontari e la loro distinzione dai nuovi “lavoratori sportivi” rappresentano ad oggi un passaggio particolarmente delicato per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

A partire dal 1° luglio 2023, venuta meno la possibilità di “indennizzare” i propri “volontari sportivi” con compensi, rimborsi e indennità forfetari ex art.67 comma 1 lett. m) del TUIR, le ASD/SSD devono scegliere per ciascun collaboratore la corretta configurazione come “volontario” o “lavoratore” e, in questo secondo caso, come lavoratore “sportivo” o “non sportivo”.

La presenza di soggetti che si prodigano senza alcun corrispettivo a garantire il corretto svolgimento delle attività statutarie degli enti associativi rappresenta un elemento **caratterizzante** sia per il mondo sportivo dilettantistico sia per il Terzo settore. Per effetto della riforma del Terzo settore e della recente riforma dello sport la figura del **volontario** non solo risulta prevista normativamente, ma viene tutelata da una serie di adempimenti in capo al soggetto committente, il primo dei quali di natura assicurativa.

Tuttavia, la riconosciuta possibilità della doppia iscrizione al RUNTS e al RASD, come ETS e/o impresa sociale “sportiva dilettantistica”, ha spinto gli stessi a interrogarsi sulla **corretta applicazione** delle norme in materia di volontariato contenute nei DLgs.112/2017, 117/2017 e 36/2021.

Prevista quindi la “possibilità” per gli enti di cui sopra di impiegare dei soggetti volontari, i quali non possono ricevere alcuna forma di remunerazione per le proprie attività bensì il solo rimborso delle “spese sostenute” nell’esercizio delle proprie funzioni, questi devono essere **assicurati** prima dell’inizio delle loro attività per la responsabilità civile verso terzi (che, per gli enti sportivi “puri”, si potrà soddisfare con la copertura garantita dal tesseramento presso il proprio ente di /affiliazione). A questo si aggiunge l’onere ex art.18 del DLgs. 117/2017 (CTS), per i soli ETS, di garantire agli stessi le coperture assicurative per infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività volontaristiche, nonché

l'istituzione di un registro vidimato (notaio o altro soggetto legittimato) ove iscrivere obbligatoriamente almeno i volontari non occasionali (e facoltativamente quelli occasionali).

Un punto in comune tra le diverse discipline è rappresentato dalla totale **incompatibilità** della figura del volontario con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente presso il quale il volontario stesso svolge la propria attività.

Giusta la premessa, l'associazione sportiva dilettantistica che dovesse identificare dei vantaggi a iscriversi anche al RUNTS dovrà, con effetto dalla data di iscrizione e in applicazione dell'art.6, comma 3 del DLgs. 36/2021, applicare come fonte primaria della disciplina del rapporto con i propri volontari gli art.17e 18 del CTS e, in quanto compatibili, gli art.25, comma 6, 29 e24 comma 4 del DLgs. 36/2021.

Un ulteriore vincolo da considerare è rappresentato dall'obbligo per ODV e APS di impiego nelle proprie attività, in misura prevalente, delle prestazioni di volontariato "dei propri **associati** o delle persone aderenti agli enti associati". Inoltre, per le ODV il numero dei volontari non dovrà essere superiore al 50% del numero dei volontari mentre per le APS il numero dei lavoratori non dovrà essere, alternativamente e a propria discrezione, superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Il requisito della prevalenza, ma in senso opposto rispetto a quanto sopra, rappresenta un requisito richiesto agli enti riconosciuti come impresa sociale ove il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa (da iscriversi nel registro dei volontari) non può essere superiore a quello dei lavoratori (art. 13comma 2 del DLgs. 112/2017). Per effetto della riforma dello sport, nel computo dei lavoratori rientrano ora anche i collaboratori sportivi con contratti di co.co.co.

Ai sensi dell'art. 17 del CTS gli "ETS sportivi" potranno quindi impiegare i propri volontari nell'ambito della totalità delle attività svolte (e non per le sole "attività istituzionali") e potranno rimborsare agli stessi tutte le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro **limiti massimi** e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo competente (senza limitarsi alle "spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente").

Volontario da distinguere anche dall'associato

Inoltre, particolarmente interessante per gli enti sportivi che operano in convezione con la Pubblica Amministrazione e che siano iscritti al RUNTS, si dimostra la previsione di cui all'art. 18 comma 3 che pone a carico della stessa P.A. gli oneri relativi alla **copertura assicurativa** dei volontari impiegati nell'ambito delle convenzioni con questa stipulate (es. gestione di un impianto sportivo, di una piscina, ecc.).

Concludendo, si ricorda la necessità di **distinguere** la figura del volontario da quella dell'associato, rappresentando quest'ultimo un soggetto aderente al circolo, titolare dei diritti e degli oneri previsti in statuto, ma non necessariamente anche volontario qualora non metta a disposizione del sodalizio il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, per permettere allo stesso il raggiungimento degli scopi statutari.

Non assume infatti il ruolo di volontario l'associato che, occasionalmente, coadiuvi gli organi sociali gratuitamente nello svolgimento delle proprie funzioni (es. supporto nella tenuta della 1° nota, gestione iscrizioni), ovvero assuma degli **incarichi** nell'ambito dell'organo amministrativo (nota Min. sport n. 182 del 25 gennaio 2024).

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.